27475-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1143/2021
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	CC - 02/07/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 12885/2021
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del **2/3/2021** rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, (omissis) , subita per il reato di cui all'art. 612 bis cod pen. in danno della convivente, **dal 7/8/2016** al **6/11/2016**, a seguito di ordinanza di custodia cautelare del 9/8/2016 emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in seguito all'arresto avvenuto in data 7/8/2016.

Il ricorrente veniva assolto per insussistenza del fatto dai reati di cui agli artt. 572 e 612 bis cod. pen., mentre veniva dichiarata l'improcedibilità per estinzione del reato conseguente a remissione di querela per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave e veniva condannato per il reato di violenza privata, consistita nell'avere strappato dalle mani della compagna il cellulare con cui la stessa intendeva chiamare le forze dell'ordine, con sentenza del Tribunale di Bologna del 2/7/2018, divenuta irrevocabile il 21/7/2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (omissis) , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della condotta processuale.

Ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia valutato esclusivamente la condotta dell'indagato anteriore all'applicazione della misura cautelare, senza valutare la condotta processuale successiva in relazione al mantenimento della misura.

Viene evidenziato il comportamento collaborativo, tenuto dall'indagato, teso a chiarire la propria posizione, rilevando, inoltre, che il proscioglimento in sede dibattimentale derivava dalle stesse dichiarazioni già rese al GIP.

Si evidenzia che l'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza sull'ammissione di aver scientemente violato l'ordine di protezione per vedere i bambini, confonderebbe una sincera dichiarazione del (omissis) con la sua argomentazione difensiva, fondata sulla circostanza che il (omissis) vedeva i figli con regolarità con l'accordo e su richiesta della compagna, con la quale intratteneva rapporti per la gestione dei figli. Pertanto, si sostiene che non poteva in alcun modo ritenersi configurato il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

L'indagato – prosegue il ricorso- non intendeva mostrare indifferenza alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, tanto è vero che era in contatto costante con i servizi sociali ed aveva intrapreso un percorso di mediazione familiare.

Si sottolinea, infine, che il corretto comportamento processuale del (omissis) è stato riconosciuto anche nella sentenza del tribunale.

Con un **secondo motivo** si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta dolosa e alla sua incidenza causale.

Il ricorrente lamenta che la corte di appello abbia ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione una condotta di ripetute violazioni di un provvedimento relativo al divieto di avvicinamento alla compagna ed ai figli, ritenendo provati fatti e circostanze non ritenuti tali dal giudice della cognizione.

Ciò in violazione del principio che impone al giudice della riparazione di fondare il proprio convincimento su elementi certi.

Il giudice della riparazione avrebbe attribuito al (omissis) la rivendicazione di gestire autonomamente i rapporti con i figli violando i provvedimenti del tribunale civile, mentre in realtà erano entrambi i genitori a gestire gli incontri.

Si riporta la motivazione del giudice della cognizione, al fine di evidenziare che era stata la stessa (omissis), compagna del (omissis), a contattarlo via *mail*, durante la sua permanenza in comunità, per concordare incontri tra il (omissis) e i figli e che l'intento del (omissis) e della compagna è sempre stato diretto alla serenità dei figli, incompatibile quindi con il dolo degli atti persecutori.

Pertanto la sussistenza della condotta ostativa sarebbe stata affermata sulla base di circostanze diverse da quelle risultanti dal giudicato penale.

Si evidenzia che la condotta considerata come unilaterale dal giudice della riparazione era in realtà un modus operandi concordato con la compagna e volto esclusivamente a garantire cure ad affetto ai figli.

Si sottolinea, tra l'altro, che il (omissis) si trovava, senza alcuna colpa, a subire un'ingiusta privazione dei propri diritti ed affetti, ingiustamente accusato di maltramenti prima e di atti persecutori poi.

Si contesta, infine, l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta e il provvedimento restrittivo della libertà personale.

La motivazione resa dal giudice della riparazione viene ritenuta affetta da travisamento della prova oltre che carente ed illogica in quanto evidenzia una condotta dotata di incidenza causale rispetto alla detenzione senza motivare sulla base di quanto accertato dal giudice penale della cognizione, ma piuttosto sulla base di quanto argomentato dal GIP nell'ordinanza genetica, inconciliabile con l'intervenuto giudicato penale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data **22/5/2021** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. *ex multis*, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Le doglianze proposte nell'interesse del ricorrente sono infondate.

Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza

di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "*id quod plerumque accidit*" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637)

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente

che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'*an debeatur* occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della

libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione *ex ante*, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ``... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' *id quod plerumque accidit* secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...".

5. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il giudice della riparazione ha dato atto nel provvedimento impugnato che l'odierno ricorrente ha dato

causa alla custodia cautelare disposta nei suoi confronti con la propria condotta extraprocessuale, consistita in ripetute violazioni del provvedimento del Tribunale di Bologna, I Sezione civile, del 13/5/2016, che gli ordinava di non avvicinarsi all'abitazione della persona offesa e alla scuola materna e al nido dei figli minori.

Nell'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere il GIP -come ricorda il provvedimento impugnato- dava atto a tal proposito dei plurimi interventi delle forze dell'ordine presso l'abitazione della persona offesa, ex compagna dell'odierno ricorrente allora indagato, a seguito delle violazioni dell'ordine di protezione da parte del (omissis).

L'indifferenza di quest'ultimo alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti a tutela dell'integrità fisica della (omissis) e della serenità psicologica dei minori – diversamente da quanto si sostiene in ricorso- è evidenziata dalle continue e reiterate violazioni del provvedimento, in un crescendo allarmante che ha visto il coinvolgimento di soggetti terzi intervenuti a difesa dell'ex convivente, fino all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare come presidio necessario per porre fine ad una situazione ormai fuori controllo.

Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nel caso che ci occupa, gli elementi per ritenere configurata la condotta dolosa dell'imputato nel mancato rispetto dei provvedimenti inibitori resi dall'Autorità giudiziaria, che vietavano l'avvicinamento del (omissis) alla moglie e ai figli. Si ricorda anche che, in questo contesto, la tesi difensiva sostenuta dall'imputato durante il suo interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto è stata quella di avere scientemente violato l'ordine di protezione, volendo comunque vedere e salutare i bambini.

Né può ritenersi giustificativa dell'avvenuta violazione – secondo il logico argomentare dei giudici bolognesi- l'invocata partecipazione della compagna ad una presunta gestione congiunta dei propri figli, che, ove effettivamente vi fosse stata fin dall'inizio, certamente non avrebbe dato luogo né all'emissione dei provvedimenti inibitori da parte del giudice civile, né alla querela da parte della compagna per lesioni e minacce, che poi successivamente veniva rimessa con conseguente dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato.

6. All'esito del dibattimento il tribunale ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. per insussistenza dell'evento e per difetto dell'elemento soggettivo. Tuttavia -come rileva il giudice della riparazione- non è stata negata la materialità delle condotte poste in essere dall'odierno ricorrente (le frequenti comunicazioni telefoniche, le missive inviate con posta elettronica e i frequenti "appostamenti" nei luoghi frequentati dall'ex convivente e dai bambini), ritenute in astratto dal tribunale idonee a provocare nella vittima uno stato psicologico di

ansia e di paura. Né va tralasciato – secondo il logico argomentare del giudice della riparazione- che il (omissis) è stato condannato, in ogni caso, per il reato di violenza privata per avere strappato dalle mani della compagna il cellulare con cui la stessa intendeva chiamare le forze dell'ordine. E che il (omissis), in occasione dello stesso episodio che dava origine al suo arresto, aggrediva oltre alla moglie anche due vicini di casa accorsi per aiutarla.

Nemmeno può essere considerata giustificativa della condotta tenuta dal ricorrente, l'eventuale pretesa ingiustizia subita in sede civile, non potendosi configurare un diritto a tenere un comportamento in violazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche nel caso in cui effettivamente talvolta la compagna lo avesse invitato ad incontrare i figli al di fuori degli incontri protetti disposti dal giudice civile.

7. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2021

Il Consigliere estensore
Vincenzo Pezzella

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 16 LUG. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Gabriella Vamolza